COSMAR

SALVAGUARDIA DELLA DIGNITA' DEI MARITTIMI

STATUTO

"COSMAR COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DELLA DIGNITA' DEI MARITTIMI"

Articolo 1) DENOMINAZIONE – E' costituito il Comitato senza fini di lucro denominato **"COSMAR COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DELLA DIGNITA' DEI MARITTIMI"**. La denominazione **"COSMAR"** è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico;

Articolo 2) SEDE - Il Comitato fissa la propria sede legale in Napoli alla Via Miguel Cervantes de Saavedra n. 55/27 presso lo studio del Dott. Filippo Gravante. L'eventuale variazione della sede all'interno del medesimo Comune non dovrà intendersi quale variazione del presente atto. Con delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie;

Articolo 3) DURATA - Il Comitato rimane in vita fino a diversa decisione espressa dall'Assemblea;

Articolo 4) SCOPI – Il Comitato ha come finalità la salvaguardia della dignità dei marittimi e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Esso intende operare a tutto tondo nel settore "Cluster Marittimo". E' fatto divieto al Comitato di svolgere attività diverse da quella sopraindicata ad eccezione di quelle ad essa direttamente connessa.

Articolo 5) PROMOTORI FONDATORI – Possono essere promotori fondatori del Comitato tutte le persone fisiche che, anche se non intervenute nell'Atto Costitutivo, hanno condiviso questo progetto al momento della sua nascita e che facciano richiesta di entrare a far parte del Comitato entro la prima assemblea. Essi condividono gli scopi del Comitato e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie capacità e possibilità, a realizzarli;

Articolo 6) ADESIONE AL COMITATO – L'adesione al Comitato è libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purchè condivida gli scopi del

Comitato e si impegni, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie capacità e possibilità, a realizzarli;

Articolo 7) DIRITTI DEI PROMOTORI FONDATORI- I Promotori fondatori hanno i seguenti diritti: eleggere il Consiglio Direttivo; approvare il rendiconto annuale; partecipare alle iniziative organizzate dal Comitato.;

Articolo 8) DOVERI DEI PROMOTORI FONDATORI – Impegnarsi per il raggiungimento degli scopi del Comitato e tenere un comportamento verso gli altri aderenti improntato sulla correttezza ed alla assoluta buona fede;

Articolo 9) DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI - Partecipare alle iniziative organizzate dal Comitato, impegnarsi per il raggiungimento degli scopi del Comitato e tenere un comportamento verso gli altri aderenti improntato sulla correttezza ed alla assoluta buona fede;

Articolo 10) ESCLUSIONE - Il Promotore che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dal Comitato con delibera del Consiglio Direttivo previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall'aderente all'atto dell'iscrizione, almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del promotore nei seguenti casi: inadempimento degli obblighi assunti nei confronti del Comitato; inosservanza delle disposizioni dello Statuto e/o di eventuali regolamenti o delibere degli altri organi sociali; per ogni altro grave motivo.;

Articolo 11) ORGANI SOCIALI - Sono organi del Comitato: L'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.;

Articolo 12) ASSEMBLEA - L'Assemblea si compone di tutti i promotori fondatori del Comitato ed è presieduta dal Presidente del Comitato o, in sua assenza, dal Vice Presidente incaricato. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto contenente, sia per la prima convocazione che per la seconda convocazione, il giorno, l'ora ed il luogo dove si terrà la riunione e l'ordine del giorno, da inviarsi presso il domicilio o a mezzo di posta elettronica, di ciascun promotore entro quindici giorni antecedenti la

data della prima convocazione. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno solare. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei promotori, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri promotori, ciascun promotori non potrà ricevere più di cinque deleghe. L'Assemblea, in seconda convocazione, delibera validamente qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o a mezzo delega, con le medesime modalità indicate per la prima convocazione. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto di voto nell'approvazione del rendiconto annuale ed in quelle che riguardano le proprie responsabilità. Nei casi di modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e per deliberare lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del Patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti dei promotori fondatori ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le delibere assembleari vengono riassunte in un verbale redatto dal segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente. I verbali delle Assemblee possono essere consultati da tutti i promotori fondatori e ne hanno diritto di copia.;

Articolo 13) CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Comitato è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 11 membri eletti dall'Assemblea dei promotori fondatori. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni. In deroga alla norma che precede il primo Consiglio Direttivo dura in carica fino alla prima assemblea. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Comitato con avviso scritto contenente il giorno, l'ora ed il luogo dove si terrà la riunione e l'ordine del giorno, da inviarsi presso il domicilio o a mezzo di posta elettronica, di ciascun Consigliere entro cinque giorni antecedenti la data della convocazione. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se prese alla presenza e con il voto favorevole di almeno 3 Consiglieri. Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione ordinaria e straordinaria del Comitato. Le delibere del Consiglio Direttivo vengono riassunte in un verbale redatto da un Consigliere e sottoscritto dal Presidente. Il Presidente ne cura la custodia presso la sede del Comitato.

Articolo 14) PRESIDENTE DEL COMITATO - Il Presidente del Comitato è anche Presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea tra i Consiglieri. Il Presidente è l'unico rappresentante del Comitato nei confronti dei terzi, cura

l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.;

Articolo 14) COMPENSI - I Consiglieri, il Segretario, il Tesoriere ed il Presidente non hanno diritto a qualsivoglia compenso e/o gettone di presenza, bensì hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico ricevuto.

Articolo 15) BENI DEL COMITATO – I beni del Comitato sono: immobili, mobili e mobili registrati, possono essere acquistati da Comitato e devono essere intestati al Comitato stesso. Tutti i beni appartenenti al Comitato saranno elencati in apposito inventario depositato presso la sede dello stesso e consultabile da tutti i promotori fondatori.;

Articolo 16) CONTRIBUTI – I contributi dei promotori fondatori sono liberi e spontanei mentre quelli degli aderenti al Comitato sono: la quota d'iscrizione iniziali pari ac € 50,00 e la quota annuale che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo al termine di ogni anno e che dovrà essere corrisposta entro il termine di approvazione del rendiconto annuale.

Articolo 17) PATRIMONIO – Il Patrimonio del Comitato è costituito da: i contributi dei promotori fondatori, dalle quote di iscrizione e annuali degli aderenti, da qualsiasi contributo o liberalità ricevuta, dagli avanzi di cassa.;

Articolo 18) ESERCIZIO SOCIALE – L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio decorrerà dal 14 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016.;

Articolo 19) RENDICONTO ANNUALE – Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.;

Articolo 20) DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE – Gli eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, qualsiasi avanzo di gestione e/o di cassa ed il

COSMAR

capitale durante la vita del Comitato.;

Articolo 21) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO – All'atto dello scioglimento è fatto obbligo al Comitato di devolvere il Patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente Atto Costitutivo con annesso Statuto si compone di n. 6 pagine.

RIGA Cono

PICONE Rossella

de CANDIA Vito

ATTO REGISTRATO IL 15 DIC. 2015

SERIE 3 N. 1306

importo versato € 200,00 in data 15.12.15

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE